

STATUTO

TITOLO I: Disposizioni generali

Art.1. - E' costituita con sede legale in FRANCAVILLA FONTANA (BR), via XXX, un'associazione culturale denominata "Associazione Culturale Francavilla Posse".

Art.2. - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, non persegue finalità di lucro, ed è apartitica.

Art.3. - La durata dell'associazione è indeterminata.

Art.4. - Scopo dell'associazione è quello di diventare un punto di riferimento sul territorio, in particolare per i giovani, con l'obiettivo di includerli, stimolarli e coinvolgerli nell'ideazione e realizzazione di iniziative e attività in campo culturale (con particolare riguardo a tutte le forme artistiche), sportivo, letterario e sociale, di promuovere i diritti di cittadinanza dei giovani di Francavilla Fontana e del comprensorio, attraverso l'attivazione e la gestione di servizi di informazione e la promozione della partecipazione dei giovani alla vita sociale della città. Al fine di perseguire le suddette finalità, l'associazione potrà: organizzare convegni, mostre, ritrovi letterari e manifestazioni dedicate alle arti visive del disegno, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Art.5. - La quota associativa viene definita annualmente e richiesta una volta l'anno. Le somme versate per la quota associativa non sono rimborsabili in nessun caso.

Art.6. - Al versamento della quota associativa verrà consegnata copia dello statuto e la tessera sociale che è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

Art.7. - Gli organi dell'associazione sono:

- a. L'assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vice-presidente;
- e. Il Tesoriere;
- f. Il Segretario;

TITOLO II: I Soci

Art.8. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa. La diversità è una ricchezza che va valorizzata, coltivata e difesa. Non ci sono vincoli di ingresso nell'associazione, se non quello di condividere quanto scritto nel qui presente statuto.

Art.9. - L'Associazione contempla tre tipologie di soci:

- a. Socio fondatore: colui che ha partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione. Superata l'età di 45 anni i soci fondatori rivestiranno automaticamente la figura di socio onorario.
- b. Socio ordinario: individuo di età compresa tra i 18 e i 45 anni che aderisce all'Associazione, accettando e condividendo lo statuto senza distinzione di sesso, religione, nazionalità e cultura.
- c. Socio onorario: individuo, di età superiore ai 18 anni, che nel campo sociale, artistico e sportivo o di qualsiasi altra natura stabilità dall'Assemblea dei Soci, sia ritenuto degno di tale qualifica. La qualifica di socio onorario è conferita su proposta del Consiglio Direttivo e dietro approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza semplice. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota e non hanno diritto di voto.

Art.10. - Per essere ammesso a socio è necessario presentare la domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a. Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, recapiti cellulare, email, residenza e numero di un documento d'identità;
- b. Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- c. Pagare la quota sociale.
- d. Sarà onere del socio comunicare ogni variazione del proprio indirizzo di residenza, cellulare, email in quanto saranno i suddetti dati quelli che verranno utilizzati ai fini delle comunicazioni necessarie e utili con l'associazione medesima.

Art.11. - In qualità di socio l'individuo accetta di essere rappresentante dell'associazione durante lo svolgimento delle sue attività.

a) I soci hanno diritto di:

- frequentare la sede sociale e usufruire delle attrezzature (qualora ne esista una fisicamente posseduta o utilizzata per concessione dall'ente)
- partecipare alle attività dell'associazione
- partecipare alle assemblee con diritto di voto

b) Tra i principali doveri dei soci ci sono:

- Il rispetto dello statuto e dei regolamenti
- Il pagamento della quota associativa
- L'utilizzo corretto delle attrezzature e dei luoghi messi a disposizione dall'associazione
- L'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali

- Rispetto delle finalità dell'associazione e degli altri soci, attraverso un comportamento consono alla convivenza sociale
- c) In qualsiasi momento il socio può recedere dell'associazione, previa comunicazione scritta da effettuarsi al Consiglio Direttivo.

TOLO III: L'assemblea dei soci

Art.13. - L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima della stessa. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, almeno una volta l'anno. In questa occasione si provvederà a deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale fisica o elettronica, o con ogni altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni che consentano l'effettiva comunicazione ai soci.

Art.14. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numeri di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art.15. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere.

Art.16. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 17. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Art. 18. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo

Art. 19. - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 (tre) soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni. I suoi membri non possono essere rieletti per il successivo mandato. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b. Stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- c. Decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- d. Approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- e. Stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità.

Art. 21. - Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del Presidente ne svolgono compiti e funzioni.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni 4 (quattro) mesi.

Art. 22. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Art. 23. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

TITOLO V: Il Presidente e gli organi dell'associazione

Art. 24 - L'assemblea dei soci elegge il Presidente, il Tesoriere e il segretario dietro presentazioni di spontanee candidature. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed è il responsabile dei rapporti con i terzi direttamente o tramite suoi delegati.

Il Presidente resta in carica sino all'elezione del nuovo Presidente al fine di garantire la rappresentanza legale dell'Associazione.

Nel caso in cui il Presidente presenti dimissioni irrevocabili il sostituto dovrà essere nominato entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo.

Art. 25. - Il vice-presidente è nominato dal Presidente, l'incarico ha durata uguale a quella del presidente. La sua carica decade automaticamente con la decadenza del Presidente.

Il vice-presidente ha il compito di:

- a. coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b. sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art 26. - Il segretario si occupa degli aspetti amministrativi dell'Associazione. Viene eletto dall'assemblea, l'incarico ha durata quinquennale.

Il segretario:

- a. Redige e conserva il verbale delle riunioni;
- b. Stila, in accordo con il Presidente e il Consiglio Direttivo, la documentazione amministrativa necessaria dell'attività dell'Associazione;
- c. E' responsabile delle comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione

Nel caso in cui venisse meno al suo compito, qualsiasi membro del Consiglio Direttivo può farne le veci.

Art 27. - Il tesoriere rimane in carica per 5 (cinque) anni. Il tesoriere:

- a. Cura gli aspetti economici dell'associazione;
- b. Redige il bilancio annuale entro la fine di Febbraio di ogni anno;
- c. Aggiorna i libri contabili;
- d. Relaziona sugli aspetti economici in assemblea;
- e. Cura la cassa ed effettua gli esborsi per le attività;
- f. E' responsabile della gestione economica.

TITOLO VI: Il patrimonio

Art. 28. - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a. Quote annuali di associazione;
- b. Proventi per offerte di servizi vari a soci o a terzi;
- c. Contributi volontari, lasciti, donazioni.
- d. Contributi Comunali, o di qualsiasi altra natura derivante da istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie.

Art. 29. - Nei primi 15 (quindici) giorni del mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Art. 30. - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.

Art. 31. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile